



Comune di Carona
Provincia di Bergamo

**STUDIO PER LA DEFINIZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE
E LE RISPETTIVE FASCE DI RISPETTO IN OSSERVANZA
DELLA DGR N° VII/7868 DEL 25/1/2002
E DGR N° VII/13950 DEL 1/08/2003**

COMMITTENTE:
Comune di Carona

n° tavola

02

Regolamento di polizia idraulica

Data:

N° progetto:

Redatto da:

AGGIORNAMENTI E REVISIONI		Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
	c					
	b					
	a	04/06/2008	Revisione a seguito nota STER di Bergamo n° AD06.2008.0005984 del 27/05/2008	SC		

Dott. Geol. Stefania Cabassi

Via Ing. s. Calvi n° 37

Piazza Brembana (BG)

e mail: scabassi@libero.it

n° 1123 OGL

INDICE

Art. 1 Norme Generali	2
Art. 2 Definizione di corso d'acqua e individuazione reticolo	2
Art. 3 Fasce di rispetto e loro individuazione	3
Art. 4 Norme generali di tutela dei corsi d'acqua	6
Art. 5 Disciplina del reticolo idrico atti vietati e soggetti ad autorizzazione	7
Art. 5.1 Atti vietati	7
Art. 5.2 Atti soggetti ad autorizzazione	8
Art. 5.3 Interventi ammissibili con procedura di urgenza	10
Art. 5.4 Danni all'interno della fascia	11
Art. 6 Scarichi nel corso d'acqua	11
Art. 7 Fabbricati e simili nella fascia di rispetto	13
Art. 8 Corsi d'acqua coperti o tombinati	14
Art. 9 Variazioni di tracciato	15
Art. 10 Attraversamenti del corso d'acqua	16
Art. 11 Argini	17
Art. 12 Manutenzione dei corsi d'acqua e opere di regimazione idraulica	18
Art. 11.1 Obblighi dei privati	19
Art. 12 Autorizzazione paesistica	19
Art. 13 Procedure per concessioni nel caso di interventi ricadenti nel demanio	20
Art. 14 Ripristino dei corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica	20
Art. 15 Richieste di autorizzazione e concessione	21
Art. 16 Schema di autorizzazione e diniego – decreto di sub delega paesaggistica e di svincolo idrogeologico	22
Art. 17 Canoni di polizia idraulica	23
Art. 18 Cauzioni	23
Art. 19 Normativa di riferimento: reticolo minore	23
Art. 20 Riferimento alla norma del PRG (o PGT)	28
Art. 21 Deroghe	28

ALLEGATO: Schema di misura delle distanze della fascia

Art. 1 Norme Generali

L'obiettivo da perseguire si sintetizza nella salvaguardia del Reticolo Idrografico del territorio comunale e nella protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni.

Le norme generali del presente Regolamento, fatti salvi gli specifici obblighi e divieti indicati dagli articoli successivi, forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio comunale e sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi e modalità di intervento di supporto al raggiungimento di un valido ed efficace risultato.

Si potranno autorizzare deroghe adeguatamente motivate: il mancato rispetto di questi indirizzi deve essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto.

L'amministrazione comunale, attraverso le commissioni consiliari ed i propri organi tecnici, ne sorveglia l'osservanza.

Art. 2 Definizione di corso d'acqua e individuazione reticolo

L'art 1 della Legge 5 gennaio 1994, n°36 al comma 1 definisce *"tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata secondo criteri di solidarietà"*.

Sono pertanto pubblici tutti i corsi d'acqua, *intendendo, ai fini dell'applicazione delle presenti norme, quelli a carattere permanente a cielo aperto, a carattere stagionale a cielo aperto, interrati a sezione completamente o parzialmente chiusa (tombinati), gli alvei dei torrenti con andamento stagionale o episodico.*

Il reticolo idrografico è distinto ai sensi della DGR 25/01/2002 n. VII/7868 e s.m.i. in *principale e minore.*

Il primo, sul quale compete alla Regione l'esercizio delle attività di Polizia Idraulica, il secondo (minore) di competenza comunale.

Il reticolo principale è individuato nell'elenco A della deliberazione sopra richiamata, il

reticolo minore è inteso per differenza dal principale.

Si intende per reticolo idrografico, ai sensi del regolamento di attuazione della Legge n° 36/1994 all'art. 1, comma 1, quello costituito da tutte le acque superficiali ad esclusione di tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua.

In particolare dovranno essere in linea generale considerati corsi d'acqua e pertanto contemplati dalle presenti norme, tutti quelli rispondenti ad almeno uno dei seguenti criteri:

- siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti;
- siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
- siano interessati da derivazioni d'acqua;
- siano rappresentati come corsi d'acqua dalle cartografie ufficiali (IGM, CTR).

L'eventuale esclusione di corsi d'acqua aventi le suddette caratteristiche dall'applicazione delle presenti norme dovrà essere adeguatamente motivata e potrà comunque avvenire solo nel caso in cui gli stessi non presentino le caratteristiche di acqua pubblica ai sensi della L. n°36/1994 e relativo regolamento come sopra richiamati.

Fanno esclusione alla definizione di corso d'acqua del reticolo minore i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali, come anche definito dalla deliberazione del Comitato Interministeriale Ambiente del 04/02/1977.

La stessa DGR in allegato "D" individua un elenco di canali appartenenti al reticolo Principale e Minore gestiti dai Consorzi di Bonifica ai quali fa capo l'esercizio dell'attività Idraulica (il comune di Carona non rientra in questo caso).

Art. 3 Fasce di rispetto e loro individuazione

La fascia di rispetto è delimitata considerando diverse distanze a seconda del corso d'acqua, dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilievo, dalla sommità della sponda incisa.

Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria. Tale fascia, oltre che a garantire la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell'ambito ripariale, servirà a

garantire la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse.

La fascia di rispetto è presente su entrambe le sponde del corso d'acqua.

Nella definizione e tracciamento della fascia di tutela si è tenuto conto dei seguenti aspetti:

- *aree storicamente soggette ad esondazione;*
- *aree potenzialmente interessate da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;*
- *necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai della sua manutenzione, fruizione e eventuale riqualificazione ambientale;*
- *necessità di garantire la funzionalità delle opere idrauliche e la loro manutenzione.*

L'individuazione sul terreno della fascia di rispetto in termini di distanza dalla sponda o dall'argine o difesa di sponda è intendersi misurata secondo le indicazioni conformi al disposto R.D. 25 luglio 1904 n°523 Testo Unico del le disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.

L'individuazione della fascia di rispetto è relativa sia al reticolo principale che secondario.

La presente norma include che:

- *la fascia di rispetto individuata cartograficamente negli elaborati allegati alle presenti norme, rappresenta la situazione visibile alla data odierna ed è indicativa: all'atto della realizzazione delle opere autorizzabili previa concessione o nulla osta comunale, o dell'esatta individuazione della fascia per le opere vietate, si procederà alla misura in sito eventualmente anche attraverso rilievi topografici di dettaglio secondo quanto sopra riportato;*
- *nel caso di tratti tombinati, gli elaborati grafici indicano il presunto andamento sotterraneo del corso d'acqua. In caso di intervento riguardante la fascia di rispetto indicata o le sue immediate vicinanze, i progettisti, sotto la propria piena responsabilità, dovranno provvedere a presentare all'ufficio comunale competente, specifico e dettagliato rilievo planimetrico quotato dell'area di intervento con la conseguente definizione esecutiva della fascia di rispetto dalle dimensioni indicate. In ogni caso è preminente la fascia reale rispetto a quella*

indicativa contenuta negli elaborati tecnici allegati;

- nel caso in cui, durante lavori di escavazione si rilevino nuovi corsi d'acqua sotterranei o tratti non indicati, l'ufficio tecnico comunale dovrà provvedere ad aggiornare la parte cartografica ed il nuovo corso o tratto di esso dovrà sottostare alle presenti norme.

Per i corsi d'acqua del reticolo minore, individuato secondo le direttive dell'allegato B alla DGR n° VII/7868 e DGR n° VII/13950 (di cui all'art. 2 delle presenti N.T.A.) e le seguenti caratteristiche (DGR n° VI/47310 del 22/12/1999), sono istituite le seguenti fasce di rispetto su ambedue le sponde della larghezza di (cfr. art.4):

- *10 metri per fabbricati e scavi, per ogni corso d'acqua naturale interno ed esterno al centro abitato, per ogni sponda di corso d'acqua naturale che non presenti problematiche di carattere idraulico.*

Tale fascia di rispetto può essere ridotta da 10 metri a 5 metri sentito gli Enti competenti, nelle zone appartenenti al centro edificato, come definito dall'art 18 della Legge 22/10/1971 n° 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione delle presnete norme siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia, con l'obbligo , per il soggetto beneficiario della deroga, di garantire la manutenzione ordinaria del corso d'acqua. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato, ovvero al suo aggiornamento, l'amministrazione comunale procederà all'approvazione del relativo perimetro.

Le opere esistenti che risultassero a distanza minore di quelle sopra indicate, sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio, ma giunte a deperimento, conseguentemente al quale si renda necessario provvedere alla loro parziale o totale demolizione, non possono essere surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite.

A salvaguardia di ogni intervento che interessi la fascia di rispetto dei corsi d'acqua, come definita dal presnete articolo potrà essere concessa o autorizzata dal Comune (subordinando il ritiro della concessione edilizia o prevedendone specificatamente la acquisizione preventiva nel caso di DIA) solo successivamente all'acquisizione dell'atto

concessorio o di specifica espressione favorevole dell'ente competente per l'assetto idraulico riconosciuto dalla vigente normativa.

Per i corsi d'acqua del reticolo principale, ove non presente diversa delimitazione definita dai Piani Stralcio di Bacino, vengono mantenute le fasce di rispetto di 10 m dalle sponde.

Art. 4 Norme generali di tutela dei corsi d'acqua

Al fine di tutelare nel tempo le aree inserite nella fascia di rispetto si dovrà garantire l'attuazione delle seguenti indicazioni generali:

- *salvaguardare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;*
- *vietare le nuove edificazioni ad una distanza di 10 metri e i movimenti terra in una fascia non inferiore a 4 metri dal ciglio della sponda, intesa quale "scarpata morfologica stabile", o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua;*
- *vietare la tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del D.lgs 152/99 art. 41 e s.m.i.(D.lgs 152/06) e art. 21 delle NTA del PAI, fatto salvo per interventi che si rendono necessari per ragioni di pubblica incolumità o per motivi di igiene e salute pubblica, accertata la compatibilità idraulica e verificato il miglioramento dell'assetto territoriale;*
- *non si dovranno ridurre le aree appartenenti al demanio idrico;*
- *per gli interventi in ambito fluviale i progetti dovranno essere redatti con apposito studio di compatibilità idraulica.*

Gli atti vietati e soggetti ad autorizzazione sono indicati nell'articolo successivo e in art. 19 dove vengono riportati direttamente gli artt. 59, 96, 97, 98 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse".

Art. 5 Disciplina del reticolo idrico atti vietati e soggetti ad autorizzazione

Art. 5.1 Atti vietati

Lungo il corso d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti, sono vietati:

1. la copertura o tombinatura fatto salvo per interventi resi necessari per ragioni di incolumità, igiene e salute pubblica; gli interventi dovranno essere eseguiti esclusivamente dalla Pubblica Amministrazione;
2. l'esecuzione di opere che comportino una riduzione della sezione di deflusso delle acque;
3. qualunque opera o manufatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti;
4. le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
5. il danneggiamento, lo sradicamento o l'incendio dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
6. il posizionamento longitudinale in alveo di infrastrutture a rete quali gasdotti, reti fognarie, reti di acquedotti e tubazioni in genere;
7. L'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua.

Nella fascia di rispetto, ferme restando le disposizioni vigenti, sono vietati:

1. l'esecuzione di opere che comportino o limitino l'accesso alla fascia di rispetto, comprese le recinzioni;
2. le nuove edificazioni anche totalmente interrato e qualsiasi tipo di opera che preveda l'esecuzione di strutture fondali fatto salvo le opere soggette ad autorizzazione di cui all'articolo successivo. Le recinzioni in muratura con opera fondale sono assimilate ai fabbricati mentre quelle infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni ai sensi della D.G.R. 7663 del 08/04/1986;

3. gli scavi ed i movimenti di terra che comportano una sostanziale e stabile modifica al profilo del terreno. Fanno eccezione gli interventi di recupero ambientale di bonifica e messa in sicurezza dal rischio idraulico, adeguatamente motivati;
4. il deposito anche provvisorio di materiali di qualsiasi genere. Fanno eccezione i depositi necessari per l'esecuzione delle opere di manutenzione e sistemazione idraulica;
5. le piantagioni di alberi e siepi ad una distanza inferiore a 4 metri dal ciglio spondale (cfr. art. 3) ad eccezione degli interventi di bioingegneria, rinaturazione e mantenimento della vegetazione riparia;
6. l'apertura di cavi, fontanili e similari;
7. la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti fatto salvo le indicazioni e norme per quelle attività soggette ad autorizzazione e fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 29 del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) per quanto attiene le fasce fluviali;
8. la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
9. la realizzazione e l'insediamento di ogni tipo di impianto tecnologico salvo quanto specificato nell'art. 5.2.

Art. 5.2 Atti soggetti ad autorizzazione

Tali attività sono ammesse solo a seguito di nulla osta o autorizzazione idraulica.

Lungo il corso d'acqua ferme restando le disposizioni vigenti, *possono essere autorizzate le seguenti opere:*

1. opere di difesa idraulica, opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, e di monitoraggio connessi al corso d'acqua;
2. la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza unicamente

all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitata disponibilità delle aree limitrofe, si dovrà procedere alla progettazione delle stesse opere, nel rispetto di quanto contenuto nelle presenti norme tecniche e, secondo il generale principio di massima limitazione del rischio e del massimo rispetto delle esigenze di accessibilità e transitabilità dei mezzi di manutenzione e di emergenza;

3. rampe di collegamento tra gli argini pedonali e carreggiabili;
4. opere necessarie all'attraversamento viario funzionali alle pratiche agricole meccanizzate;
5. la manutenzione, la ricostruzione e la realizzazione di nuove opere di derivazione d'acqua ed opere per la captazione idrica;
6. scarico di acque industriali meteoriche e fognarie o provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici previa verifica della capacità di smaltimento delle portate recapitate come descritto nel successivo articolo 6 al quale si rimanda;
7. opere di attraversamento aereo del corso d'acqua quali ponti, passerelle e reti infrastrutturali in genere (linee elettriche, telefoniche, teleferiche, seggiovie, funivie, ecc..) secondo le prescrizioni ed indicazioni dell'art. 10 del presente regolamento;
8. opere di attraversamento in subalveo quali opere strutturali come sottopassi pedonali o carreggiabili e reti infrastrutturali in genere secondo le indicazioni dell'art. 10 del presente regolamento;
9. la pulizia ed eliminazione della vegetazione infestante o arborea e, qualora necessario, la rimozione di accumuli di materiale in alveo allo scopo di migliorare le condizioni di deflusso delle acque.

Nella fascia di rispetto, ferme restando le disposizioni vigenti della normativa nazionale e regionale, fermi restando i vincoli dettati dallo studio geologico redatto ai sensi della l.r. 12/2005, possono essere autorizzate le seguenti opere:

1. percorsi pedonali e ciclabili e l'esecuzione di strade in genere purché non venga limitata la possibilità di accesso all'area per le periodiche operazioni di

- manutenzione e pulizia e non vengano alterate le condizioni idrauliche;
2. la ristrutturazione e realizzazione di reti infrastrutturali lineari e a rete riferite a servizi pubblici non diversamente localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità con lo stato di dissesto esistente, validato dall'Autorità competente;
 3. la realizzazione di recinzioni ad una distanza superiore ai 4 metri dal ciglio sponda purché realizzate con sostegni removibili infissi nel terreno (pali e reti metalliche);
 4. manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo così come disciplinato dalle lettere a),b),c), dell'art. dell'art. 27 comma 1 della L.R. 12/2005;
 5. demolizione senza ricostruzione;
 6. opere e interventi di difesa e regimazione idraulica;
 7. opere idrauliche connesse ad interventi di captazione d'acqua;
 8. linee aeree e relative strutture di sostegno;
 9. la posa di cartelli pubblicitari e relativi sostegni;
 10. rampe di collegamento agli argini pedonali o carreggiabili;
 11. il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia di rispetto,
 12. i cambi colturali che interessano esclusivamente aree già interessate da coltivazione (oltre la fascia di 4,00 metri).

Art. 5.3 Interventi ammissibili con procedura di urgenza

E' consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestono carattere di urgenza ai fini della tutela della pubblica incolumità e della sicurezza di opere pubbliche.

La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria.

Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 gg dal detto avvio.

Gli interventi realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di sistemazioni idrauliche non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche.

Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali per la realizzazione di opere destinate alla funzione di difesa dagli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o altri rischi idrogeologici, eseguite direttamente dall'Autorità idraulica o su sua prescrizione.

Art. 5.4 Danni all'interno della fascia

Nessuno potrà richiedere all'Amministrazione Comunale o all'Amministrazione Regionale il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovi all'interno della fascia di rispetto se non per dolo od imperizia dell'impresa che, per ordine dell'Amministrazione Pubblica, ha effettuato gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Art. 6 Scarichi nel corso d'acqua

L'autorizzazione allo scarico nel corso d'acqua è da intendersi normata dal presente Regolamento per i soli aspetti inerenti la quantità delle portate e dei volumi conferiti.

L'autorizzazione è pertanto complementare e mai sostitutiva all'autorizzazione relativa agli aspetti qualitativi che deve essere rilasciata dalla Provincia ai sensi dell'art. 43 della l.r. 26/2003 e in osservanza degli appositi Regolamenti Regionali n°2 e n°3 del 24/03/2006.

Gli aspetti che dovranno essere analizzati e verificati dal richiedente sono relativi alla capacità del corpo idrico ricettore di smaltire le portate recapitate.

La materia è normata dall'art.12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico al quali si rimanda, che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

Nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva, in assenza di puntuali indicazioni si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle Acque che indica i parametri di ammissibilità delle portate conferite al corso d'acqua che presenta problemi di insufficienza idraulica, non detta però i limiti di accettabilità di portata di scarico per le aree montane, quali quelle relative al reticolo idrico in esame, tuttavia

come ordine di grandezza si dovrà tenere presente che tali limiti in zone “ non montane” sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Qualora lo scarico venga convogliato in corpo idrico che risulti a valle immissario di canali di cui agli allegati A e D della DGR n° VI/7868 od interferisca con gli stessi, dovrà esser richiesto preventivo parere alla Sede Territoriale della Regione Lombardia e all'eventuale consorzio di bonifica gestore per la verifica della capacità dello smaltimento delle portate scaricate.

Per le nuove aree di lottizzazione ed in generale per insediamenti residenziali ed industriali, si dovrà predisporre un adeguato progetto relativo alla raccolta e smaltimento delle acque con la previsione di realizzazione di vasche di laminazione, progettate considerando i valori di pioggia massima prevista e le condizioni di diverso deflusso delle superfici oggetto di intervento. Le acque raccolte andranno recapitate nel corso d'acqua previa verifica della capacità di smaltimento.

Il manufatto di recapito delle acque dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescò di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Nei casi di impossibilità di scarico diretto nel corso d'acqua si potranno prevedere sistemi alternativi quali opere di dispersione su suolo o sistemi di accumulo temporanei e laminazione delle acque e quindi restituzione modale nella rete, previa verifica tecnica della compatibilità idraulica delle opere.

I manufatti di raccolta, recapito e di accumulo delle acque meteoriche dovranno obbligatoriamente essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria.

I bacini di accumulo, dimensionati in relazione alle superfici delle aree impermeabili e dell'altezza di pioggia prevista nelle 24 ore con un tempo di ritorno centennale, dovranno

invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione.

I bacini di accumulo dovranno essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere provvisti di una soglia tarata per il rilascio regolato dei volumi di acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali. Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato dell'intero volume di acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento della qualità dello stesso.

Art. 7 Fabbricati e simili nella fascia di rispetto

In generale, per gli edifici ed impianti esistenti all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico sono ammessi, previa autorizzazione, interventi di manutenzione e ristrutturazione senza variazioni di posizione, di volume (nella porzione interna alla fascia) e di destinazione dell'uso nel senso della residenza stabile (il principio deve essere quello di disincentivare la presenza stabile di persone nelle fasce di rischio alluvionale).

È sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione.

Potranno essere autorizzati interventi con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente ai corpi idrici.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 27 comma 1 della L.R. 12/2005.

Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.

Nel caso di lavori volti a realizzare migliorie sui fabbricati esistenti, i progettisti dovranno

evidenziare in progetto tutti gli interventi volti a migliorare ed a non condizionare le metodologie attuali di deflusso delle acque nell'alveo e tutte le opere di difesa spondale che si dovranno mettere in atto.

Inoltre in caso di interventi che vadano ad aumentare il valore dei fabbricati privati, il permesso di costruire o la Denuncia di Inizio Attività si intendono condizionati alla rinuncia di richiesta di indennizzo alla pubblica amministrazione, nel caso di calamità alluvionale che dovesse interessare tali fabbricati .

Il principio deve essere infatti quello di privilegiare la rimozione di tali corpi di fabbrica, ed in alternativa consentirne il recupero nell'ottica di una migliore difesa dai fenomeni alluvionali ma, nessuno potrà chiedere alla Amministrazione Comunale il risarcimento di danni a: fabbricati, piantagioni od altro situati all'interno delle fasce di rispetto causati da esondazioni e, nel caso di interventi che vadano ad aumentare il valore immobiliare del bene o della porzione di esso contenuto nella fascia di rispetto, i permessi di costruire o D.I.A. dovranno prevedere specifica rinuncia, con sottoscrizione di atto di notorietà, alla richiesta di plusvalore nel caso di espropriazione per esigenze di difesa della pubblica calamità che, in futuro dovessero rendersi necessarie.

Relativamente alle opere pubbliche e di interesse pubblico sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 8 Corsi d'acqua coperti o tombinati

La tombinatura e copertura dei corsi d'acqua se non necessaria per ragioni di tutela della pubblica incolumità è vietata ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 e s.m.i.

Per i tratti di corso d'acqua coperti sarà privilegiato nel caso di interventi di sistemazione, il ripristino della sezione di deflusso a cielo aperto. Dovrà inoltre essere garantito l'accesso e l'ispezione al manufatto idraulico e, qualora non possibile per la ristrettezza della sezione, si dovranno prevedere pozzetti di ispezione a raccordo dei vari tratti tombinati.

In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL. PP. - Servizio Tecnico Centrale - 7 gennaio 1974, n. 11633 *Istruzioni per la progettazione delle*

fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto: "i pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili".

Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o .la possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

Per i nuovi manufatti non diversamente realizzabili e solo ed esclusivamente consentiti per incolumità delle persone, igiene e salute pubblica, dovranno essere prodotte le verifiche idrauliche sulla capacità di smaltimento delle acque secondo le direttive tecniche dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, allegando al progetto il fascicolo di manutenzione dell'opera con specificate modalità periodicità e tipologia dei lavori di manutenzione e comprovando il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

Il Comune all'atto del rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione delle opere di intubamento, prescriverà la periodicità degli interventi di manutenzione ordinari e straordinari e richiederà il nominativo del soggetto al quale facciano capo gli interventi stessi, la responsabilità civile e penale per allagamenti rigurgiti e malfunzionamenti imputabili alla mancata manutenzione delle opere.

Opere di copertura, sovrappassi e tombinature potranno essere consentite su specifica richiesta da parte di Enti istituzionalmente competenti in materia idraulica (Regione Lombardia, Consorzi di Bonifica nell'ambito del proprio comprensorio)

All'imboccatura dei corsi d'acqua intubati, per sezioni di deflusso superiori a 0.3 mq, dovranno essere predisposti degli elementi filtranti o griglie con lo scopo di evitare l'intasamento della tubazione. Gli elementi filtranti dovranno essere opportunamente dimensionati al fine di garantire il mantenimento di un'adeguata sezione di deflusso.

Art. 9 Variazioni di tracciato

Le variazioni di tracciato del corso d'acqua sono consentite per scopi di miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali.

Il progetto relativo alla variazione del tracciato dovrà contenere le analisi idrauliche e morfologiche sull'evoluzione possibile delle dinamiche fluviali a monte e a valle dell'area interessata dall'intervento per tratti di lunghezza significativa.

Analogamente all'art. 8, variazioni di tracciato potranno essere consentite su specifica richiesta da parte di Enti istituzionalmente competenti in materia idraulica (Regione Lombardia, Consorzi di Bonifica nell'ambito del proprio comprensorio).

La modifica del tracciato dovrà prevedere anche la ridefinizione della fascia di rispetto e la trascrizione della variazione nelle mappe e registri catastali.

Art. 10 Attraversamenti del corso d'acqua

Sono distinti in attraversamenti aerei (ponti, gasdotti, fognature e tubature in genere di infrastrutture a rete) e in attraversamenti di subalveo (sottopassi, pedonali o carrabili e/o infrastrutture a rete) e sono assentibili previa autorizzazione e presentazione di studio di compatibilità idraulica.

In particolare i manufatti di attraversamento previsti in progetto non dovranno:

- restringere la sezione idraulica con spalle e rilevati di accesso;
- la sezione di deflusso a valle dovrà sempre essere maggiore o uguale a quella di monte;
- avere l'intradosso a quota inferiore rispetto al piano campagna;
- comportare una riduzione anomala della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo;
- i sottopassi dovranno essere dotati di idonei manufatti di imbocco e sbocco allo scopo di evitare rigurgiti, malfunzionamenti o erosioni delle sponde in corrispondenza della sezione di collegamento tra il nuovo e l'esistente.

Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica questi manufatti dovranno essere dimensionati, oltre che in base alle specifiche esigenze idrauliche ed irrigue, anche in maniera di garantire l'ispezionabilità e il facile svolgimento delle operazioni di manutenzione periodica.

Per quanto riguarda gli attraversamenti aerei il progetto delle opere dovrà contenere le

seguenti elaborazioni:

- gli attraversamenti con luci superiori a 6.00 m dovranno essere realizzati secondo i dettami della direttiva dell'Autorità di Bacino "*Criteria per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B'*" (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99);
- gli attraversamenti con luci inferiori a 6.00 m (rimanendo facoltà dell'Amministrazione di richiederne l'applicazione, in tutto o in parte della sopraccitata direttiva), il progetto dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologica-idraulica attestante che le opere sono state dimensionati secondo il tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1.00 m (misurato tra l'intradosso della struttura e il livello di "massima piena");
- in casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza sempre con luci inferiori ai 6.00 m, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori in relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

E' necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto. Per il calcolo delle portate di piena si dovranno utilizzare i metodi contenuti nella direttiva n. 2 dell'Autorità di Bacino "*Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica*" e le indicazioni contenute nella D.G.R. 29 ottobre/2001 n.7/6645.

Gli attraversamenti in subalveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Il progetto dovrà essere accompagnato da una relazione geologica, che verifichi la fattibilità dell'intervento in funzione dell'evoluzione morfologica dell'alveo.

Art. 11 Argini

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera sia per la realizzazione delle casse di

espansione, sia per il rifacimento e miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e la facilità di taglio della vegetazione e delle erbe sulle scarpate.

Art. 12 Manutenzione dei corsi d'acqua e opere di regimazione idraulica

In generale, visti i Criteri e tecniche per la manutenzione del territorio ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico prodotto dal Ministero dell'Ambiente, dall'analisi comparata e integrata delle tipologie di manutenzione descritte dalle Autorità di Bacino Po sono ammessi:

Interventi sugli alvei:

- rimozione rifiuti solidi e taglio della vegetazione in alveo di ostacolo al deflusso regolare delle piene orientativamente trentennali;
- ripristino della sezione di deflusso dell'alveo con eliminazione dei materiali litoidi di ostacolo al regolare deflusso;
- ripristino sezione di deflusso in corrispondenza dei ponti e opere d'arte;
- rimozione dei depositi nelle opere idrauliche minori;
- ripristino della funzionalità dei tratti tombati per riportarli a luce libera;
- rinaturazione delle sponde, intesa come protezione al piede delle sponde dissestate od in frana con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili;
- restauro dell'ecosistema ripariale, compresa l'eventuale piantagione di specie autoctone;
- rimozione di alberi pericolanti sui versanti o impluvi prospicienti il corso d'acqua principale oggetto di manutenzione.

Interventi sulle opere di difesa idraulica:

- manutenzione degli argini e delle opere accessorie mediante taglio della vegetazione sulle scarpate, ripresa di scoscendimenti delle sponde, ricarica di sommità arginale, conservazione e ripristino del paramento, manutenzione dei manufatti connessi (chiaviche, scolmatori, botte a sifone, parte edilizia, apparecchiature elettriche, meccaniche e carpenterie metalliche connesse al funzionamento di paratoie e impianti di sollevamento, etc.), ripresa dei fontanazzi e delle infiltrazioni che attraversano i corpi arginali;
- posa di diaframmi impermeabili lungo le arginature per contenere la linea di saturazione delle acque ed evitare la formazione di pericolosi sifonamenti e conseguenti cedimenti arginali;
- rinaturazione delle protezioni spondali (scogliere, gabbionate, etc.) con tecniche di

- ingegneria naturalistica;
- manutenzione e completamento delle protezioni spondali dissestate, utilizzando ove possibile le tecniche di ingegneria naturalistica,
- ripristino dell'efficienza delle opere trasversali (briglie, salti di fondo, soglie) in dissesto; svuotamento periodico delle briglie selettive;
- opere di sostegno delle sponde e dei versanti del corso d'acqua a carattere locale e piccole opere idrauliche di modeste dimensioni realizzate con materiali reperiti in loco (legno e pietrame) e l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;
- ripristino della stabilità dei versanti prospicienti le sponde dei corsi d'acqua mediante tecniche di ingegneria naturalistica;
- ripristino e manutenzione delle opere di ingegneria naturalistica.

Le manutenzioni saranno di competenza del Comune e della Comunità Montana (ai sensi dell'art. 5 comma 5 della l.r. 7/2003).

Art. 11.1 Obblighi dei privati

I proprietari usufruttuari o conduttori dei fondi compresi entro il perimetro della fascia debbono:

- tenere sempre bene efficienti i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nelle aste del reticolo;
- aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni;
- rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi o grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua che per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa, causino interferenza con l'area in fascia o con il corso d'acqua;
- mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più utilizzatori.

Art. 12 Autorizzazione paesaggistica

Il vincolo riguarda i corsi d'acqua iscritti agli elenchi delle acque pubbliche (r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 e/o che si trovano in area di tutela ambientale; pertanto gli interventi e le opere che si dovranno realizzare in dette aree dovranno acquisire l'autorizzazione dagli Enti competenti, individuati dalla l.r. 18/1997 e dalle successive modificazioni, ai sensi della legge

31/85 e del d.lgs. 42/04 integrato e corretto dal d.lgs n°63/2008 e s.m.i.:

Non sono soggetti tale vincolo:

- i tratti dei corsi d'acqua iscritti agli elenchi delle acque pubbliche e derubricati (d.g.r. 25 luglio 1986, n° 4/12028, pubblicata sul 2° supplemento straordinario al n°42 del BURL del 15 ottobre 1986);
- i corsi d'acqua divenuti pubblici ai sensi dell'art. 1 della legge 36/94;
- i tratti di corso d'acqua che attraversano aree urbane classificate dal PRG "centro storico" e "aree di completamento";
- opere realizzate da sanare o da rinnovare, prima dell'impostazione del vincolo.

La competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è stata definita con d.g.r. 2121/2006 (3° Supplemento Straordinario al n°13 de I BURL del 31 marzo 2006).

Qualora le opere oggetto di concessione ricadano in una delle fattispecie elencate negli allegati A e B del d.p.r. 12 aprile 1996, aggiornato dal d.lgs. 152/2006 e corretto dal d.lgs 4/2008, le stesse sono da assoggettare a procedura di VIA.

Art. 13 Procedure per concessioni nel caso di interventi ricadenti nel demanio (sdemanializzazione o alienazioni)

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le sdemanializzazioni sono normate dall'art. 5 della l. 37/94 e dalla d.g.r. 14 gennaio 2005 n°7/20212.

Le alienazioni sono normate dalla l. 212/03 e dal d.d.g. 17 luglio 2006 n°8270.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi dell'art.41, comma 4, del D. lgs. 11 maggio 1999 n. 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Art. 14 Ripristino dei corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi in quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15 Richieste di autorizzazione e concessione

Le richieste di concessione (con occupazione o attraversamenti di area demaniale) e di autorizzazione (senza occupazione di area demaniale) all'esecuzione delle opere ammissibili dovranno essere presentate all'Amministrazione Comunale corredate da:

- Relazione tecnica redatta da un professionista abilitato contenente:
 - *inquadramento territoriale (luogo, foglio mappa e mappale);*
 - *motivazioni della realizzazione dell'opera o dell'intervento;*
 - *caratteristiche tecniche dell'opera o dell'intervento;*
 - *assunzione di responsabilità per l'esecuzione e mantenimento delle opere;*
 - *verifica idrologica-idraulica, con individuazione della piena e della portata critica di progetto nonché delle verifiche idrauliche di compatibilità;*
 - *attestazione che le opere o gli interventi non comportano conseguenze negative sul regime delle acque; che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi;*
 - *relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici;*
 - *piano di manutenzione delle nuove opere o degli interventi, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto.*
- Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, nei casi previsti dal D.M. 11 Marzo 1988 (e s.m.i.) e D.M. 16/01/1996 e/o dallo studio geologico comunale (redatto secondo la L.R. 41/97 o L.R. 12/2005).
- Estratto in originale o in copia della planimetria catastale contenente l'indicazione delle opere in progetto.
- Corografia in scala 1:10.000, Carta Tecnica Regionale.
- Estratto in originale o in copia del P.R.G.
- Eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere.

- Sezioni trasversali del corpo idrico (stato di fatto e di progetto) opportunamente quotate.
- Planimetria dello stato di fatto dei luoghi e di progetto, con l'indicazione dei confini catastali privati e demaniali.
- Planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi, particolari costruttivi e relazione di calcolo per le strutture in C.A.;
- Planimetria con sovrapposizione delle opere di progetto e della planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate;
- Documentazione fotografica.

Le concessioni e autorizzazioni rilasciate dovranno contenere indicazioni riguardanti condizioni, durata e norme alle quali sono assoggettate; in caso di occupazione di area demaniale è previsto il pagamento di un canone stabilito dalla D.G.R. 1 agosto 2003 N. 7/13950 (Allegato C) e successive eventuali modifiche ed integrazioni.

L'autorizzazione verrà rilasciata nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Per il rilascio dell'Autorizzazione dovrà essere versata una fideiussione a favore dell'Amministrazione Comunale a garanzia per la perfetta esecuzione delle opere. La fideiussione sarà svincolata a fine lavori previa richiesta e sopralluogo dell'ufficio Tecnico Comunale. La fideiussoria sarà di importo pari al 20% del valore dell'opera in progetto calcolata su un preventivo di spesa che sarà allegato al progetto.

Art. 16 Schema di autorizzazione e diniego – decreto di sub delega paesaggistica e di svincolo idrogeologico

L' autorizzazione o il diniego delle opere verranno rilasciati secondo gli allegati C e D alla DDG 13 dicembre 2002 n°25125 e s.m.i..

All'autorizzazione, a seconda dei casi, sarà allegato il decreto di sub-delega paesaggistica o di sub-delega per lo svincolo idrogeologico.

Art. 17 Canoni di polizia idraulica

I canoni di polizia idraulica, espressamente riferiti al Reticolo Idrico Principale, sono individuati nell'Allegato C alla D.G.R. n. VII/13950 del 1/8/2003 e successive eventuali modifiche ed integrazioni.

Suddetti canoni, adottati dal comune, sono introitati dai Comuni per il Reticolo Minore e destinati per attività di Polizia Idraulica e manutenzione dei corsi d'acqua.

Le modalità di riscossione dei suddetti canoni, addizionali o imposte e della costituzione del deposito cauzionale relativi alle concessioni per l'uso dei beni del demanio idrico sono disposte dal Decreto Dirigente Unità Organizzativa del 28/10/2003, n. 17984.

Gli importi dei canoni contenuti nell'Allegato C alla D.G.R. n. 7/13950/2003 sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell' € calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2/10/1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1/12/1981, n. 692).

I canoni saranno aggiornati ed adeguati annualmente con delibera di Giunta Comunale.

Art. 18 Cauzioni

Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni ai fini idraulici è subordinato al versamento di un importo cauzionale, pari alla prima annualità del canone, che verrà restituito al termine della concessione o dell'autorizzazione stessa, qualora nulla osti.

Art. 19 Normativa di riferimento: reticolo minore

La normativa di riferimento "Polizia delle Opere Pubbliche" e "Linee Guida di Polizia Idraulica" per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Minore, come definiti ai precedenti artt.

2 e 3, nell'ambito delle competenze Comunali è costituita da quanto disposto:

- dagli artt. 59,96,97,98,99,100,101 del R.D. n. 523/1904 (di seguito riportati), per quanto non espressamente indicato dal presente con particolare riferimento all'allegato "f";
- dal d.d.g. del 3 agosto 2007 n° 8943 con particolare riferimento al titolo I art. 5, titolo III art. 1, art. 2 e art. 3.

- dalle disposizioni del d.lgs. 152/1999 (art. 41) confermate dal d.lgs. 152/2006 (all'art. 115);
- dalle NTA del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) con particolare riferimento all'art. 9 commi 5, 6 e 6 bis (aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua);
- dalla L. 37/1994;
- dal r.d.l. 1338/36 e ss.mm.ii.;
- dalla D.G.R. 25/01/2002 n° VII/7868 e dalla D.G.R. 1 agosto 2003 n° 13950: modifica della D.G.R. 25 gennaio 2002 n° 7/7868 “ *Determinazione del Reticolo Idrico Principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica come indicato dall'art. 3, comma 114 della l.r. 5 gennaio 2000 n°1 Determinazione dei canoni regionali di Polizia Idraulica*”;
- l.r. 16 giugno 2003 n°7 “Norme in materia di Bonifica e Irrigazione”;
- l.r. 12 dicembre 2003 n°26: “disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e relativi Regolamenti Regionali del 24 marzo 2006.

Da R.D. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse” artt. 59, 96, 97, 98, 99, 100, 101

Art. 59. Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per istrade pubbliche e private sulla domanda che venisse fatta dalle amministrazioni o da particolari interessati, potrà loro concedersene l'uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal prefetto, e potrà richiedersi alle dette amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione. Allorché le amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommità arginali ad uso strada, o non la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti tratti d'argine verranno interclusi con proibizione del transito.

Art. 96. Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

- a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne

la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;

c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;

d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del Genio civile;

e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;

f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;

h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;

k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;

l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

m) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;

h) lo stabilimento di molini natanti (26).

(26) Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774.

Art. 97. Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- f-g-h-i) (27).
- k) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- l) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;
- m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati esserne lesi;
- n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione (28).

(27) Lettere abrogate dall'art. 234, n. 19 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato sopra, al n. A/III.

(28) L'art. 234, n. 19, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III, ha abrogato, tra l'altro, la lettera k) dell'art. 97 e la lettera s) dell'art. 98, nella parte compresa nell'art. 217 del citato R.D. 11 dicembre 1933, n. 1779.

Art. 98. Non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

- a-c) (27);
- d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali, di chiuse, ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti, ponti canali e botti sotterranee,

non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti (28);

e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti (28);

f) (27).

(27) Lettere abrogate dall'art. 234, n. 19 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato sopra, al n. A/III.

(28) L'art. 234, n. 19, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III, ha abrogato, tra l'altro, la lettera k) dell'art.

97 e la lettera s) dell'art. 98, nella parte compresa nell'art. 217 del citato R.D. 11 dicembre 1933, n. 1779.

Art. 99. Le opere indicate nell'articolo precedente sono autorizzate dai prefetti, quando debbono eseguirsi in corsi di acqua non navigabili e non compresi fra quelli iscritti negli elenchi delle opere idrauliche di seconda categoria (28)

(28) L'art. 234, n. 19, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III, ha abrogato, tra l'altro, la lettera k) dell'art. 97 e la lettera s) dell'art. 98, nella parte compresa nell'art. 217 del citato R.D. 11 dicembre 1933, n. 1779.

Gli artt. 97, 98 e 99 sono stati modificati, per quanto riguarda la competenza, dai due articoli che di seguito si riportano del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688:

«1. Le attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli artt. 97, 98 e 99 del T.U. di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, e dall'art. 46 del T.U. di legge sulla navigazione e sulla fluitazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazioni di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del genio civile. Agli stessi ingegneri capi sono demandate, per quanto concerne la polizia idraulica, le attribuzioni già affidate ai prefetti dall'art. 378 della L. organica 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.

Avverso il provvedimento dell'ingegnere capo del genio civile è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministero dei lavori pubblici.

«2. Resta ferma la competenza del Ministero dei lavori pubblici, qualora le opere, delle quali si chiede l'autorizzazione, possano turbare il buon regime idraulico e l'esercizio della navigazione o anche modificchino la forma, le dimensioni e la consistenza delle arginature di seconda categoria». In precedenza l'art. 97 era già stato modificato dall'art. 40, L. 2 gennaio 1910, n. 9, che, in materia di corsi d'acqua navigabili, aveva demandato al Ministero

dei Lavori Pubblici le facoltà attribuite da questo articolo al prefetto.

Art. 100. I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini o ripari, saranno puniti ai termini delle vigenti leggi penali.

Art. 101. È facoltativo all'autorità amministrativa provinciale di ordinare ed eseguire il taglio degli argini di golena, quando

la piena del fiume o torrente sia giunta all'altezza per tale operazione prestabilita dai regolamenti locali, nell'interesse

della conservazione degli argini maestri.

Potrà però ai proprietari delle golene essere concesso di stabilire chiaviche nei loro argini secondo progetti da approvarsi dall'autorità suddetta nell'intento di evitare il taglio.

Art. 20 Riferimento alla norma del PRG (o PGT)

Il presente regolamento va ad integrarsi alle N.T.A. del PRG o del PGT comunale vigente.

Art. 21 Deroghe


Le previsioni del presente regolamento possono essere derogate nei casi e con le procedure previste dalla legge e previa autorizzazione rilasciata dalla Sede territoriale competente (S.T.E.R. di Bergamo).

li, giugno 2008


Dott. Geol. Stefania Cabassi
n°1123 OGL

ALLEGATO


Schema di misura delle distanze della fascia




Sezione tipo: argine in rilevato la distanza è da intendersi dal piede argine destro




Sezione tipo: argine in terreno naturale, la distanza è da intendersi dalla linea di massima piena (TR=100anni)




Sezione tipo: rivestimento con argine a scogliera




Sezione tipo: protezione al piede con scogliera




Sezione tipo: argine in pietrame e malta



Sezione tipo: argine in calcestruzzo



Sezione tipo: argine in c.a.



Sezione tipo: argine in terreno naturale, la distanza è da intendersi dalla sommità della sponda incisa